

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2010

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, RIGHETTI, SGARLATA, BUFFONE**

*Presentata il 28 gennaio 1965*

Divieto di uso e di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco e disciplina dell'uso e dell'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da svago e trattenimento e degli elettrogrammofoni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema degli apparecchi automatici da gioco e divertimento, per lo sviluppo e la diffusione che essi hanno ormai raggiunto nel nostro Paese, è divenuto di un tale rilievo economico e sociale che non ne può essere ulteriormente prorogata una definitiva soluzione.

Una situazione di estrema incertezza domina in tutto il settore del gioco e divertimento automatico e si riflette da un lato, nel disagio in cui si è venuta a trovare la Magistratura, chiamata più volte a pronunciarsi sulla liceità o meno dei diversi tipi di apparecchi, dall'altro nella difformità con cui le stesse autorità periferiche di pubblica sicurezza valutano e disciplinano l'esercizio di tali apparecchi. È necessario ormai, constatata l'insufficienza ed inadeguatezza delle norme legislative in vigore al riguardo, specie dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del giugno 1963, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo 110 III, IV e V commi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, provvedere alla emanazione di nuove norme che disciplinino in una maniera chiara ed univoca il settore degli

apparecchi automatici da svago e divertimento, anche per venire incontro alle legittime preoccupazioni di tutti coloro che vivono ed operano nel settore stesso, i quali hanno il diritto di sapere finalmente quali siano gli apparecchi che possono gestire e noleggiare e quali no, senza correre il rischio, come accade oggi di finire dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Non solo, ma tale insufficienza legislativa ha consentito anche la possibilità di situazioni discriminatorie del tutto ingiustificate tra esercizi pubblici e circoli privati. Infatti, mentre è stato possibile invocare l'applicazione del citato articolo 110, per vietare l'uso degli apparecchi automatici da gioco e divertimento nei locali pubblici o aperti al pubblico, non altrettanto è stato possibile fare per i circoli o le associazioni private di qualsiasi specie. La qualcosa ha determinato la paradossale situazione di apparecchi automatici vietati in alcuni luoghi e consentiti in altri, con la conseguenza che gran parte degli apparecchi vietati nei pubblici esercizi ha trovato ospitalità nei circoli privati, ove nessuna sorveglianza e controllo sono apparsi possibili alla stregua della attuale legislazione.

Ad ovviare a tali gravi inconvenienti, tende un recente disegno di legge di iniziativa governativa, col quale si dispone che: « l'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da gioco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie ».

Sulla opportunità ed indispensabilità di tale iniziativa è inutile intrattenersi. Solo in tal modo sarà possibile evitare non soltanto il danno materiale e morale derivante dall'uso di apparecchi automatici e semiautomatici da gioco ma anche una ingiustificata discriminazione fra esercizi pubblici e circoli privati, tutta a danno dei primi.

Ma il disegno governativo, mentre appare del tutto positivo per quanto riguarda, si ripete, l'oggetto del divieto e i tipi dei locali cui si riferisce, presenta una lacuna per quanto attiene alla definizione degli « apparecchi automatici e semiautomatici da gioco ». Infatti, esso parla soltanto di « apparecchi automatici e semiautomatici da gioco », senza precisare cosa si debba intendere col termine « gioco ». La genericità, in altri termini con cui è formulata la disposizione, è tale che ne potrebbe nascere una confusione all'atto della sua pratica attuazione. In vero, come è noto, nella lingua italiana il termine « gioco » ha un duplice significato: quello tecnico-giuridico che implica il concetto del « giocare per vincere », della gara, della scommessa, del lucro, ecc. ed in tal senso è usato nei nostri codici penale e civile; ovvero quello che fa riferimento allo svago, al divertimento, al pasatempo, ecc.

È pur vero che nella sua relazione il Ministro proponente sottolinea che il divieto non riguarda gli apparecchi di puro trattenimento ma è altrettanto vero che allo stato attuale, secondo le direttive emanate con una recente circolare del proponente Ministero dell'interno (circolare del 21 luglio 1964, n. 10.16043/12001) sono vietati in maniera assoluta apparecchi indubbiamente da svago e divertimento, quali i *flippers*, i *bowling*, i tiri fotoelettrici, le micropiste, ecc.

Appare quindi indispensabile dare all'interprete una norma chiara e definitiva in materia.

La presente proposta di legge, avuto riguardo a tale situazione, e considerando che ormai anche in Italia, come in quasi tutti gli altri Paesi del mondo ed in particolare in quelli della C.E.E., il divertimento automatico costituisce una realtà viva inserita stabilmente, fra le forme di impiego del tempo libero, mira appunto a regolamentare il set-

tore con una serie di disposizioni che, innestandosi e completando la disciplina già in atto, contenuta nel Codice penale e nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, potranno costituire quella organica e adeguata legislazione in virtù della quale, mentre sarà consentito il libero e tranquillo svolgimento del lecito divertimento automatico, sarà fissato il divieto più assoluto di ogni gioco automatico che, in qualsiasi modo, stimoli e solleciti attività socialmente riprovevoli.

Il criterio generale informatore della presente proposta di legge è quello di consentire una discriminazione tra apparecchi da gioco e scommessa ed apparecchi da svago e divertimento, indipendentemente da ogni automatismo dei loro congegni. Discriminazione, peraltro, che, non potendo essere soltanto affidata ad una semplice elencazione di tipi di apparecchi, ovvero ad una generica declaratoria di caratteristiche e peculiarità, per il continuo mutare ed evolversi dei sistemi tecnici adottati negli apparecchi, viene attribuita sostanzialmente ad una Commissione tecnica centrale della quale saranno chiamati a far parte rappresentanti dei dicasteri interessati e delle organizzazioni di categoria.

Tale Commissione avrà il compito di esaminare tutti i tipi di apparecchi automatici e semiautomatici che sono in commercio (una trentina forse) e che via via verranno immessi nel commercio e di stabilire, sulla scorta dei criteri fissati nel progetto, quali siano quelli da ammettere all'esercizio, rilasciando per quelli ammessi una « dichiarazione di agibilità ».

Nessuna possibilità di evasione vi può essere, in quanto tutti gli apparecchi prima di essere posti in uso, vengono esaminati ed autorizzati dalla Commissione (articoli 1, 2, 3 e 4).

Per facilitare il controllo di tutti gli apparecchi da parte degli organi di polizia, l'articolo 5 prevede che in essi sia posto, in maniera visibile dall'esterno, un contrassegno equivalente della predetta dichiarazione di agibilità.

Accanto, poi, a questi elementi obiettivi, che concernono l'apparecchio in sé e per sé, la proposta prevede un requisito soggettivo, relativo al gestore di esso, sia questo il noleggiatore sia l'esercente del locale ove l'apparecchio è collocato: cioè, il rilascio di un nulla osta di agibilità da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Infatti contrariamente a quanto avviene oggi, si è reputato necessario che l'autorizzazione per il noleggio e per la gestione degli ap-

parecchi automatici venga subordinata all'accertamento dei requisiti di adeguata capacità economica e probità morale, da provare attraverso la presentazione di una idonea documentazione, i cui estremi saranno precisati nel successivo Regolamento di esecuzione. In tal modo, sarà possibile non solo avere sempre il pieno controllo di tutti i noleggiatori e gestori interessati, ma questi, in adesione anche alle aspirazioni da più parti manifestate, andranno a costituire una vera e propria categoria di operatori economici pienamente responsabili, che agiscono nell'ambito di una autorizzazione ad essi legittimamente rilasciata. Così, come già in atto per altri settori dello spettacolo popolare (circhi equestri, *luna-parks*, ecc.), la proposta prevede che ogni noleggiatore e gestore di tali apparecchi, sia munito di un nulla osta di agibilità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo (articolo 6).

L'articolo 7, mentre ripete un requisito già in atto per i locali pubblici od aperti al pubblico, presenta una innovazione per i circoli privati: vale a dire esso stabilisce che la licenza di pubblica sicurezza venga richiesta per l'installazione degli apparecchi in esame, non solo per i locali pubblici o aperti al pubblico, ma anche per i circoli privati.

Tale sistema, già in atto per lo spaccio di alcoolici sottoposto a licenza anche nei « circoli privati di qualunque specie » conferendo più congrui e precisi poteri agli organi di polizia, consentirà di ovviare agli inconvenienti verificatisi nei circoli privati come più sopra si è ricordato.

L'articolo 8 poi, in relazione alle norme esposte negli articoli precedenti, dispone la abrogazione dei III, IV e V commi dell'arti-

colo 110 e la non applicabilità della disposizione del I comma dell'articolo stesso nei confronti degli apparecchi muniti della dichiarazione di agibilità. Si è ritenuto superfluo infatti prevedere la possibilità di inserimento nella tabella dei giochi proibiti di tali apparecchi, una volta passati al vaglio della Commissione tecnica.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano infine, le penalità, il regolamento e le norme transitorie.

È questo il contenuto delle disposizioni previste nella presente proposta di legge.

Onorevoli colleghi! dopo quanto precede si ritiene che le finalità cui mira la presente proposta siano apparse in maniera evidente: eliminare ogni possibilità di uso di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco in qualunque luogo collocati e, quindi, anche nei circoli privati di qualunque specie, e consentire l'uso di quelli da svago e divertimento, nello spirito e nella sostanza del disegno di legge governativo.

Le cautele previste e che si riassumono come segue:

a) una dichiarazione di agibilità, concernente l'apparecchio;

b) un nulla osta di agibilità per il noleggiatore e gestore dell'apparecchio;

c) una licenza di pubblica sicurezza per l'installazione e l'uso degli apparecchi, sono a parere dei proponenti, adeguate e sufficienti ad assicurare, non solo le più ampie garanzie contro i pericoli derivanti dall'uso di apparecchi da gioco, ma anche contro eventuali abusi e degenerazioni degli stessi apparecchi da svago e divertimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

#### *(Divieto e definizione)*

Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni di qualunque specie è vietato l'esercizio di apparecchi o di congegni automatici o semiautomatici da gioco.

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da gioco, quelli il cui risultato finale consiste nella vincita di un premio in danaro o in oggetti.

Sono invece da svago e da divertimento quegli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici che, non dando luogo alle vincite predette, abbiano solo finalità ricreative e di svago.

### ART. 2.

#### *(Dichiarazione di agibilità)*

Gli apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da svago e divertimento destinati ad essere installati in luoghi pubblici, aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni di qualunque specie, debbono ottenere la preventiva « dichiarazione di agibilità », rilasciata dal Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione tecnica centrale di cui al successivo articolo 3.

### ART. 3.

Presso il Ministero dell'interno è costituita una Commissione denominata « Commissione tecnica centrale », composta:

1) da due rappresentanti del Ministero dell'interno, uno dei quali con funzioni di Presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

3) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

4) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) da quattro membri in rappresentanza delle categorie professionali interessate, di importatori, fabbricanti e noleggiatori degli apparecchi di cui all'articolo 2.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'interno.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri. I membri di cui al punto 6° sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

## ART. 4.

*(Criteri per il rilascio  
della dichiarazione di agibilità)*

La Commissione tecnica centrale nel rilasciare la dichiarazione di agibilità di cui all'articolo 1 è vincolata all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 1.

Tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione tecnica centrale saranno inseriti nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

## ART. 5.

*(Rilascio di copie  
della dichiarazione di agibilità)*

Per ogni tipo di apparecchio o congegno verranno rilasciate tante copie della dichiarazione di agibilità o equivalente contrassegno, quanti sono gli apparecchi o congegni dello stesso tipo che si intendano installare e ogni copia o contrassegno dovrà essere inserita nell'interno di essi, in maniera visibile dallo esterno, all'atto della loro installazione.

Nel regolamento di cui nel successivo articolo 10 saranno fissate la documentazione e le modalità per il rilascio della dichiarazione, nonché il contenuto e le caratteristiche di questa.

## ART. 6.

*(Nulla osta di agibilità)*

Chiunque intenda noleggiare o gestire apparecchi o congegni per i quali sia stata già rilasciata la dichiarazione di agibilità, ovvero apparecchi elettrogrammofonici a gettone, deve munirsi del nulla osta di agibilità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo le modalità e subordinatamente al possesso dei requisiti che saranno fissati nel regolamento di cui all'articolo 10.

## ART. 7.

*(Rilascio della licenza di pubblica sicurezza)*

Per l'installazione di apparecchi o congegni, da svago e trattenimento, già muniti della dichiarazione di agibilità ovvero di apparecchi grammofonici a gettone, in locali pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, dovrà essere ri-

chiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La documentazione necessaria per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza sarà fissata nel regolamento di cui all'articolo 10.

ART. 8.

*(Norme di coordinamento)*

Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 110 del citato testo unico di pubblica sicurezza, non si applica agli apparecchi o congegni muniti della dichiarazione di agibilità di cui alla presente legge.

ART. 9.

*(Penalità)*

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 11, il colpevole è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000, nonché con il sequestro degli apparecchi o congegni.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 6, è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000.

ART. 10.

*(Regolamento di esecuzione)*

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione.

ART. 11.

*(Norme transitorie)*

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge gli apparecchi o congegni di cui al terzo comma dell'articolo 1, ovunque collocati, debbono essere denunciati alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Questa rilascerà un attestato sul quale verrà indicato il nominativo del denunciante e la denominazione commerciale dell'apparecchio. L'attestato dovrà essere collocato nell'apparecchio in maniera ben visibile all'esterno.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge gli attestati provvisori dovranno essere sostituiti con la dichiarazione di agibilità.